



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 165/2026

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **69423** promosso da:

M. G., OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Miracola unitamente e disgiuntamente all'avv. Ciro Iraci, per procura allegata al ricorso, massimo.miracola@avvocatipatti.it e ciroiraci@pec.it,

contro

INPS, in personale del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Norrito, dall'avv. Francesco Gramuglia e dall'avv. Francesco Velardi

letti gli atti;

udite le parti come da verbale dell'udienza pubblica del 29 aprile 2026

FATTO

I)- Con l'atto introduttivo del presente giudizio **M. G.** ha premesso:

-di essere un ex appartenente alla Polizia di Stato e di essere cessato dal servizio in data 3.06.2004, come da Decreto D/37231/339, per infermità di carattere sanitario riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascritte alla tabella 8;

b)- con successivo P.D.G. del 23.12.2003, l'odierno ricorrente veniva trasferito, ai sensi del D.P.R. 24 Aprile 1982, n. 339, nel ruolo del personale dell'Amministrazione Giudiziaria, quale "Operatore Giudiziario", e destinato al Tribunale di Patti, sez. dist. di S. Agata M.;

c)- Con Decreto del Ministero dell'Interno n. 0330/13, veniva riconosciuto al Sig. M. l'assegno di privilegio di 8° categoria per l'importo di € 14.109,39, a decorrere dal 4.06.2004 al 3.06.2008, e la pensione privilegiata di pari categoria ed importo, a decorrere dal 4.06.2008 a vita;

d)- in data 22.08.2013, l'INPS trasmetteva la Comunicazione n. 22348, avente ad oggetto il recupero della somma di € 19.050,96, per presunti importi corrisposti in più rispetto al quantum realmente dovuto nel periodo compreso tra l'1.07.2007 e il 30.09.2013, in virtù della presunta applicazione della normativa di cui alla L. n. 503/92 sul regime di cumulo tra pensione di inabilità e attività lavorativa.

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della ripetizione della somma di € 19.050,96, nonché della trattenuta mensile sul trattamento pensionistico, in quanto in palese violazione dell'art. 4 D.Lgs. 165/2007, in combinato disposto con la deroga ex art. 139 DPR 1092/1973, che sancisce l'integrale cumulabilità della pensione privilegiata con il reddito da lavoro svolto. Il ricorrente, in particolare, ha invocato la cumulabilità dei trattamenti alla luce di diversi precedenti giurisprudenziali.

Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:

1)- In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla

percezione del trattamento pensionistico con applicazione del cumulo

tra pensione privilegiata e redditi da lavoro e, per l'effetto, accertare e

dichiarare l'illegittimità della trattenuta mensile operata dall'Istituto e

l'illegittimità della richiesta di restituzione somme effettuata con

Comunicazione n. 22348 del 22.08.2013;

2)- Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto del

ricorrente alla restituzione di tutte le indebite somme trattenute sulla

pensione, dalla data dell'effettiva prima trattenuta e all'attualità, oltre

interessi e rivalutazione monetaria rilevati anno per anno, da

applicarsi sulle somme dovute alle scadenze normativamente

previste e a decorrere da ciascun rateo, nonché accertare e dichiarare

il diritto del ricorrente alla restituzione della somma di € 19.055,96,

versata a seguito di richiesta dell'Istituto avvenuta con

Comunicazione n. 22348;

3)- Condannare parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto

per l'effetto dovuto, pari all'importo complessivo di € 68.337,14,

maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, da liquidarsi

dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale ed

adeguamento del trattamento corrente agli indici ISTAT;

4)- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

II)- L'INPS ha dedotto la correttezza del suo operato, atteso che il

trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1°

gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall'articolo 72,

comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria

2001). L'INPS ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.

III)- Con ordinanza n. 3 del 2025 il Giudice ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, affinché il c.t.u. incaricato, esaminati gli atti: 1)- proceda alla quantificazione degli importi spettanti al ricorrente per trattamento pensionistico: a)- secondo i criteri adottati dall'INPS; b)- secondo i criteri indicati dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio; 2)- con riguardo ai conteggi basati sui criteri indicati dal ricorrente, proceda alla quantificazione degli eventuali arretrati spettanti, oltre interessi legali e rivalutazione (quest'ultima ove eccedente gli interessi legali).
Il c.t.u. ha proceduto all'espletamento dell'incarico.

IV)- All'udienza del 29 aprile 2026, udite la parti, come da verbale, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso va respinto.

L'odierna controversia verte sul tema del cumulo integrale (come sostenuto dal ricorrente) o parziale (come affermato dall'INPS) tra la pensione privilegiata di appartenente alla Polizia di Stato e il trattamento economico retributivo percepito dal sig. M. quale operatore giudiziario presso il Tribunale di Patti.

Il Giudice condivide gli orientamenti espressi dalla III Sezione Centrale d'Appello nella sentenza n. 364 del 2018.

Invero, occorre prendere in considerazione l'art. 10 del d.lgs. n. 503/1992 il cui primo comma espressamente dispone: **“a decorrere**

dal 10 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50 per cento fin. no a concorrenza dei redditi stessi...".

La suddetta norma è stata modificata dall' art. 72, secondo comma, della legge n. 388/2000, soltanto relativamente al cumulo con i redditi da lavoro autonomo, poiché la misura della cumulabilità delle quote di pensione di invalidità con i redditi da lavoro autonomo è stata portata al 70 per cento.

Nulla, invece, è stato innovato nel rapporto con i redditi da lavoro dipendente, rispetto ai quali è rimasta invariata la disciplina dettata dall'art. 10 del predetto d.lgs. n. 503/1992 , ossia la incumulabilità delle pensioni di invalidità con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento.

La disciplina del cumulo delle prestazioni di invalidità non ha subito modifiche neanche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19 del D.L. n. 112/98, conv. in legge n. 133/2008, che – dal giorno 1.1.2009 – ha introdotto la totale cumulabilità dei redditi di lavoro autonomo e dipendente con le sole pensioni di "anzianità", mentre la pensione privilegiata ordinaria, della quale il ricorrente è titolare, costituisce

una pensione di invalidità.

Inoltre, la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 241/2016 nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2, della legge 388/2000 e dell'art. 19 del d.l. 112/2008, conv. nella legge 133/2008, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha concluso per la piena legittimità delle limitazioni al cumulo tra pensioni di invalidità e redditi da lavoro autonomo, ha espresso considerazioni che possono essere trasposte anche alla fattispecie odierna.

Secondo la Corte Costituzionale, se al lavoratore è stata riconosciuta una pensione privilegiata, che è prestazione di importo maggiorato in considerazione della riduzione della capacità di produrre reddito a causa di una infermità contratta per servizio, allorché il suddetto inizi una attività lavorativa (autonoma o dipendente che sia), è legittimo che la sua pensione privilegiata venga ridotta e, quindi, non sia cumulabile per intero con il reddito derivante dalla nuova attività intrapresa, ma subisca una riduzione, rappresentata dalla cumulabilità parziale.

La Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 241 del 2016 ha infatti rilevato che: *“la sussistenza di un'altra fonte di reddito può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico (sentenza n. 197 del 2010), in quanto «la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività» (sentenza n. 275 del 1976).*

Il pensionato che continua a lavorare «pone in essere una condotta che, da

un lato, può avere rilievo ai fini di una riliquidazione della pensione, dall'altro consente al legislatore di tener conto del conseguente guadagno e della diminuzione del suo stato di bisogno» (sentenza n. 30 del 1976).

Tali restrizioni, che non si pongono di per sé in contrasto con la tutela che la Carta fondamentale accorda al diritto al lavoro (sentenze n. 416 del 1999 e n. 155 del 1969), prestano il fianco a censure d'incostituzionalità quando implicino una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il quale la decurtazione diviene operante (sentenze n. 232 del 1992, n. 204 del 1992 e n. 566 del 1989).

La regolamentazione del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro interferisce con molteplici valori di rango costituzionale, come il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il diritto a una prestazione previdenziale proporzionata all'effettivo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), la solidarietà tra le diverse generazioni che interagiscono nel mercato del lavoro (art. 2 Cost.), in una prospettiva volta a garantirne un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione che si presentano.

Spetta alla discrezionalità del legislatore bilanciare i diversi valori coinvolti, in un contesto di molteplici variabili di politica sociale ed economica, e modulare la concreta disciplina del cumulo, in armonia con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza.

[...] La natura di "retribuzione differita", che accomuna pensioni privilegiate ordinarie e pensioni di anzianità, non rende costituzionalmente obbligata una equiparazione di tali trattamenti agli effetti della disciplina del cumulo, né rileva la considerazione dell'eventuale coincidenza dei requisiti

di anzianità, elemento sprovvisto di valenza significativa nell'ambito di una regolamentazione incentrata sulle peculiarità delle singole prestazioni previdenziali.

Invero, l'auspicata parificazione tra pensione privilegiata ordinaria e pensione di anzianità, agli effetti dell'applicazione di un cumulo integrale, non può derivare dalla circostanza, del tutto accidentale, che il titolare di pensione privilegiata ordinaria abbia tutti i requisiti per accedere anche alla pensione di anzianità.

Quando il dipendente abbia raggiunto l'anzianità di servizio minima per il riconoscimento della pensione e subisca per fatti di servizio una menomazione dell'integrità personale, ha diritto alla sola pensione privilegiata, che assorbe e integra l'importo dell'altro trattamento di quiescenza (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 gennaio 1993, n. 987), sostituendo o eventualmente anticipando quest'ultimo trattamento (Corte dei conti, sezioni riunite, sentenza 17 giugno 2005, n. 2).

[...]

Tali particolarità impediscono di accostare in chiave comparativa le pensioni privilegiate ordinarie e le pensioni di anzianità, sulla scorta del mero requisito dell'identica anzianità del lavoratore.

6.2.- Il legislatore ha prefigurato un regime di particolare favore per le pensioni privilegiate, ricondotte da questa Corte alla categoria dei "trattamenti speciali di quiescenza" (sentenza n. 428 del 1993), rimarcando la peculiarità dei trattamenti privilegiati rispetto alle pensioni di anzianità. Tanto basta per escludere il raffronto tra le due prestazioni, nella prospettiva della disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.

La ragionevolezza del punto di equilibrio, individuato dal legislatore, è avvalorata da molteplici elementi.

La scelta del legislatore è di apprestare, per pensioni privilegiate ordinarie e trattamenti di invalidità, una disciplina omogenea in termini di cumulo con i redditi da lavoro”.

Alla luce delle predette considerazioni, non potendosi dubitare della legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate, che prevedono il cumulo parziale, il Giudice osserva che al ricorrente deve essere applicato il regime di cumulabilità solo parziale della pensione privilegiata con i redditi da lavoro subordinato.

Va peraltro sottolineato che il c.t.u. dott. Carmelo Latino, che ha puntualmente espletato l’incarico, ha rilevato che, applicando i criteri utilizzati dall’INPS, risultano corretti i conteggi effettuati dall’ente previdenziale posti alla base sia delle trattenute di euro 19.050,96 sia della quantificazione del trattamento pensionistico per effetto della cumulabilità parziale.

In conclusione, il ricorso va respinto.

La particolarità e la complessità della fattispecie giustificano la compensazione integrale delle spese legali.

Le spese dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, come liquidate con separato decreto, pari complessivamente ad euro 1.403,53 oltre IVA e accessori di legge, vanno poste in via definitiva a carico del ricorrente, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in

composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite;

-pone in via definitiva a carico di M. G., le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel decreto oggi depositato, pari complessivamente ad euro 1.403,53 oltre IVA, CP ed accessori di legge;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, il 29 aprile 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Palermo, 29 aprile 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo, 26 giugno 2026

Pubblicata il 30 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **M. G.**, OMISISS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 30 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)